



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154/2025 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 24/11/2025

Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026 E DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE ENTRATE SULLE SPESE

L'anno 2025 addì 24 del mese di 11 alle ore 12:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO ERMIDIO ROCCO.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Sindaco CANNITO NADIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Decreto del Ministero del Tesoro e delle Finanze n. 11132/s del 31.12.1983, con il quale sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito in Legge 26.04.1983, n. 131;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sancisce il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce a questo organo la competenza di determinare le tariffe dei servizi comunali;
- l'art. 3, comma 1, della Legge n. 2/2009, con il quale viene rimessa all'autonoma decisione della Giunta Comunale l'eventuale aumento delle tariffe sui servizi comunali;
- l'art. 242 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che individua gli Enti Locali strutturalmente deficitari;
- l'art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, che stabilisce per gli Enti strutturalmente deficitari "che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asilo nido son calcolati al 50 per cento del loro ammontare";

DATO ATTO che questo Ente, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art. 243, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che prevede l'obbligo per gli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie, della copertura dei costi della gestione dei servizi in questione;

VISTO l'art. 5 della Legge 23.12.1992, n. 498, il quale dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50% del loro ammontare globale;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 172 lett. c) del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che sono allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni, per l'esercizio successivo, con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTE le tariffe relative ai servizi a domanda individuale per l'anno 2026 evidenziate nell'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che sussiste comunque la necessità di garantire un'adeguata copertura dei costi al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del bilancio;

VISTI:

- l'art.6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni della legge 26.04.1983, n. 131, che impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data di approvazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- il D.M. 31.12.1983 con il quale si è provveduto all'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DATO ATTO:

- che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con contributi finalizzati deve essere effettuato in misura non inferiore al 36%;
- che per effetto di quanto dispone il primo comma dell'art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono sottoposti all'obbligo della copertura dei costi esclusivamente quegli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M 30.09.1993 e successive modificazioni, si trovano in situazioni strutturali deficitarie;
- che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste comunque la necessità di garantire un'adeguata copertura dei costi al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del bilancio;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, alla determinazione del grado di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, mediante proventi da tariffe e contribuzioni e alla determinazione della percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l'anno 2026;

ACQUISITA l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n.267/2000

VISTO l'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere con gli atti di programmazione economico- finanziaria;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe da applicare ai servizi a domanda individuale per l'anno 2026, distintamente indicate per ciascun servizio, così come risulta dall'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 in conformità a quanto dispone l'art. 172, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) **DI DARE ATTO** che tutti gli elementi contabili rilevanti, sia per l'entrata che per le spese, sono stati regolarmente inseriti nel progetto del bilancio per l'esercizio 2026/2028;
- 4) **DI DETERMINARE** per l'anno 2026 la percentuale dei servizi a domanda individuale, che vengono finanziati da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, quale risulta dal prospetto Allegato B alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto unanime e palese espresso nei modi e nelle forme previsti dalla legge,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
CANNITO NADIA

IL SEGRETARIO
ERMIDIO ROCCO